

Codice A1618A

D.D. 11 giugno 2024, n. 460

L.R. n. 45/1989. Interventi di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un nuovo vigneto nel Comune di Murazzano (CN), in località Mellea. Richiedente: Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA 03227340043) - Intimazione alla presentazione dell'istanza in sanatoria e relativa progettazione definitiva.



ATTO DD 460/A1618A/2024

DEL 11/06/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Oggetto: L.R. n. 45/1989. Interventi di trasformazione d'uso del suolo e di superficie boscata in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un nuovo vigneto nel Comune di Murazzano (CN), in località Mellea. Richiedente: Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA 03227340043) - Intimazione alla presentazione dell'istanza in sanatoria e relativa progettazione definitiva.

Preso atto che:

- a seguito della presentazione di specifica istanza pervenuta il 10/05/2022 (ns. Prot. n. 57984), con nota Prot. n. 131037 del 26/10/2022 indirizzata al SUAP dell'Unione Montana Alta Langa il Settore scrivente ha trasmesso il parere autorizzativo a favore dell'Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando, con sede in Monforte d'Alba (CN), per realizzazione un impianto di vigneto in terreni sottoposti a Vincolo idrogeologico nel Comune di Murazzano (CN), in località Mellea, e censiti a NCT al Fg. n. 28, Mappali 154, 155, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438;
- con tale nota si proponeva l'autorizzazione, ai sensi della L.r. 45/1989, relativamente a una superficie pari a 29.861 mq, di cui 26.896 mq boscati, con movimenti terra complessivi pari a 44.195,90 mc (di questi 17.782,50 mc imputabili a scavi, 17.782,40 mc a riporti e 8.631,00 mc a operazioni di aratura profonda nelle aree esterne a quelle di scavo e riporto), nel rispetto della documentazione progettuale agli atti, indicando in 36 mesi la validità dell'autorizzazione ai fini della L.R. 45/1989, a far data dal Provvedimento Unico di Autorizzazione del SUAP dell'Unione Montana Alta Langa;
- con successivo Provvedimento Unico del SUAP citato, n. 133/2022 in data 03/05/2022, il proponente è stato autorizzato ad eseguire gli interventi in parola;
- come da documentazione agli atti pervenuta il 10/11/2022 (ns. Prot. n. 138088), il proponente ha provveduto a segnalare la data di inizio dei lavori prevista per il 09/12/2022;
- il proponente ha inoltre provveduto al pagamento della compensazione relativa alla trasformazione della superficie boscata, come da attestazione di versamento agli atti;
- in data 04/09/2023 (ns. Prot. n. 116215) è pervenuto dalla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Ceva il rapporto Amministrativo n. 18-23 del 02/09/2023 relativo a violazioni della L.R. 45/1989 e

L.R. 4/2009, a seguito delle quali sono stati emessi due P.V., rispettivamente il n. 47 del 01/09/2023 e il n. 48 del 01/09/2023;

- i due P.V. in parola risultavano inerenti alla modificazione/trasformazione d'uso del suolo e di bosco su una superficie di ca. 1.200 mq, operando inoltre lo sradicamento di piante nel corso di interventi non selvicolturali, in difformità da quanto autorizzato dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 45/1989 e dal Provvedimento Unico n. 133/2022 emesso dal SUAP sopra citato, nonché rispetto a quanto previsto dal Regolamento forestale regionale vigente (DPGR 8/R 2011 e s.m.i.);
-a seguito di sopralluogo congiunto, effettuato in data 14/09/2023 dai militari del Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva e dei funzionari dei Settori Tecnico Piemonte Sud (A1618A) e Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), è emerso quanto segue:

- a) è stata confermata la realizzazione di un intervento nell'area oggetto dei P.V. nn. 47/2023 e 48/2023 (identificabile catastalmente sui Mappali 471 e 473 del Fg. 27 in Comune di Murazzano) ove è stata effettuata modificazione d'uso del suolo in assenza di autorizzazione e interventi non selvicolturali (taglio/danneggiamento di piante e sradicamenti) su ca. 1.200 mq;
- b) sono stati riscontrati movimenti terra non conformi a quanto autorizzato ai sensi della L.R. 45/1989 in un'area in parte sovrapponibile a parte dei Mappali nn. 436, 437, 438 del Fg. 28, con accumulo di materiale riportato in condizioni di non equilibrio e potenziale instabilità in prossimità di un piccolo impluvio, situato immediatamente a valle delle superfici autorizzate;
- c) non è stata rispettata la prescrizione generale n. 1. del Parere autorizzativo del Settore scrivente, relativa l'esecuzione di un rilievo di dettaglio dell'area a seguito del taglio della vegetazione arborea, da valutarsi in successivo sopralluogo congiunto con i funzionari dei Settori regionali sopra indicati ed i consulenti tecnici del proponente;
- d) in luogo dell'impianto di un nuovo vigneto, sono state messe a dimora piante di olivo con sesto regolare;
- e) sulla superficie già piantumata sono state riscontrate aree di erosione superficiale dovute alle precipitazioni meteoriche.

Tenuto conto che:

- come da Parere autorizzativo sopra citato, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R.45/89 e s.m.i., il titolare dell'autorizzazione risultava esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento del deposito cauzionale, e ai sensi dell'art. 9 comma 4, lett. a) della stessa L.R., era altresì esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;
- diversamente, ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/2009 e s.m.i. e come regolamentato dalla DGR n. 4-3018/2021, lo stesso era tenuto a pagare un importo di compensazione per la trasformazione del bosco pari ad euro 12.597,75.

Premesso quanto sopra, con Determinazione Dirigenziale n. 725 del 08/10/2023 il Settore scrivente ha intimato all'Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando:

- la sospensione dei lavori sino ad allora realizzati;
- l'immediata esecuzione del rilievo di dettaglio precedentemente prescritto, volto a rappresentare lo stato di fatto e le differenze rispetto allo stato di progetto precedentemente approvato;
- l'allontanamento del materiale composito (terra, materiale lapideo e legnoso) riportato su parte dei mappali nn. 436, 437 e 438 del Fg. 28 in Murazzano in condizioni di potenziale instabilità nei pressi dell'impluvio sopra citato, collocandolo temporaneamente in zona di sicurezza, in attesa di una sistemazione definitiva anche a fronte del nuovo rilievo da eseguirsi;
- l'inerbimento di tutta la superficie oggetto di intervento e piantumazione, al fine di creare condizioni di riduzione del rischio di erosione superficiale.

In data 14/03/2024 (Prot n. 46817) il Settore scrivente, a seguito della mancata trasmissione del rilievo di dettaglio, nonché dell'assenza di notizie relative all'avvenuta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sopra descritti, ha richiesto al proponente di provvedere a tali adempimenti entro

il termine di 15 giorni, pena l'emissione di un provvedimento di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, dandone informazione al SUAP competente, nonché al Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva.

In data 26/03/2024 (ns. Prot. n. 56089) è pervenuta a questo Ufficio da parte del proponente la seguente documentazione:

- relazione tecnica
- tav. 1 di inquadramento
- tav. 2 contenente il rilievo planimetrico aggiornato delle superfici di scavo/riporto
- tav. 3 contenente il rilievo delle sezioni aggiornato con individuazione delle aree di scavo/riporto
- documentazione fotografica.

A seguito dell'esame congiunto delle medesime da parte dei funzionari incaricati dei Settori Piemonte Sud (A1618A) e Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B), è emersa la necessità di un ulteriore sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi al quale sono stati invitati a partecipare, con nota Prot. n. 74365 del 19/06/2024, il proponente, il tecnico progettista, il Nucleo Carabinieri-Forestale di Ceva, il SUAP dell'Unione Montana Alta Langa e il Comune di Murazzano.

Durante il sopralluogo tenutosi il 06/05/2024, alla presenza del proponente e del tecnico progettista, dei funzionari dei Settori Piemonte Sud (A1618A) e Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B), dei militari del Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva e del personale dell'Uff. Tecnico del Comune di Murazzano, è emerso quanto segue:

- è stata verificata l'effettiva presenza della zona di riporto con materiale composito e potenzialmente instabile, rilevata dal Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva ai fini dei necessari provvedimenti sanzionatori;
- sono state valutate le possibili soluzioni tecniche per risolvere il problema sopra indicato;
- è stata verificata la realizzazione parziale dell'inerbimento artificiale e l'inerbimento spontaneo delle superfici, con la mitigazione dei fenomeni di erosione superficiale;
- è stata individuata la necessità di predisporre un'unica istanza di sanatoria (e relativa progettazione) che ricomprenda le fattispecie di cui ai precedenti P.V. nn. 47/2023 e 48/2023, nonché la situazione relativa all'area di instabilità del riporto sopra indicata.

In data 13/05/2024 (ns. Prot. n. 88380) è pervenuta dal Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Ceva la seguente documentazione, inerente la violazione ex L.R. 45/1989 riscontrata durante il sopralluogo sopra citato:

- Rapporto amministrativo n. 1/2024 del 13/05/2024;
- P.V. n. 05/2024 del 13/05/2024 con il quale è stata irrogata una Sanzione amministrativa per l'importo di 250,00 euro;
- Verbale di constatazione in data 06/05/2024.

In data 20/05/2024 (ns. Prot. 92889) è pervenuta la comunicazione di avvenuto pagamento della Sanzione amministrativa da parte del proponente.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- l'articolo 8 della Legge regionale di riordino n. 10 del 5 aprile 2024;

determina

a) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) di intimare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, al Sig. Principiano Ferdinando, legale rappresentante dell'Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA 03227340043) con sede in Monforte d'Alba (CN), a presentare entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'istanza di sanatoria corredata di tutti gli elaborati progettuali necessari, al fine di consentire ai competenti uffici la valutazione della compatibilità delle opere eseguite con l'equilibrio idrogeologico locale, necessaria alla regolarizzazione dei lavori realizzati in difformità rispetto alla precedente autorizzazione; tale istanza dovrà essere inoltrata al SUAP dell'Unione Montana Alta Langa;

c) di informare che:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui al punto b),
- l'autorizzazione in sanatoria non sarà concessa se le suddette opere risultassero incompatibili con l'assetto idrogeologico, con obbligo per il trasgressore di eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento,
- in caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di sanatoria, ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata e quindi l'intervento risultasse insanabile, si provvederà ad emettere il provvedimento di rimessa in pristino dello stato di luoghi,
- in caso di inadempimento a quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art. 650 c.p.;

d) di notificare il presente provvedimento al Sig. Principiano Ferdinando, legale rappresentante dell'Azienda Vitivinicola Principiano Ferdinando (P. IVA 03227340043) con sede in Monforte

d'Alba (CN).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti.

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dal vigente PRGC.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- al SUAP dell'Unione Montana Alta Langa
- al Sig. Sindaco del Comune di Murazzano
- al Nucleo Carabinieri Forestale di Ceva.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo